

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA, 3 aprile 1967, n. 18261, Sez. I,
Rel. MINNITI.

Imposta R.M. - Imposta sulle società - Non sono dovute dallo Stato - Né da ente parificabile all'amministrazione dello Stato.

Lo Stato non può essere debitore di se stesso per il pagamento di un tributo mobiliare. Di conseguenza non può esserlo neppure un ente pubblico autonomo come l'Istituto Nazionale Luce, parificato alla pubblica amministrazione, in forza di una legge (nella specie l. 26 maggio 1942, n. 655), agli effetti fiscali (1).

(Omissis). — La decisione della Commissione Distrettuale non merita alcuna censura e va pertanto integralmente confermata.

Invero con L. 26 maggio 1942, n. 655, l'Istituto Nazionale Luce venne parificato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali speciali, alle Amministrazioni dello Stato. Scopo di tale norma fu quello, quale può desumersi dalla Relazione ministeriale, « di alleviare l'Istituto stesso dal notevole onere che attualmente sostiene per imposte e tasse ». Ed in effetti fino al 1955 l'Istituto non venne mai sottoposto ai tributi mobiliari, in conformità al principio accolto sin dal 1879 dall'Amministrazione finanziaria e ribadito con le circolari 1° aprile e 21 ottobre 1929, questa ultima emessa su conforme ed elaborato parere del Consiglio di Stato, principio secondo il quale lo Stato non poteva essere considerato tassabile.

Con circolare del 2 maggio 1955 l'Amministrazione Finanziaria sulla base del rilievo che non esiste alcuna norma che esenta lo Stato dal tributo mobi-

(1) Impossibilità logica e giuridica dell'assoggettamento dello Stato e degli Enti ad esso equiparati sotto il profilo fiscale alle imposte di Ricchezza Mobile e sulle Società.

1. Nella controversa questione se gli enti pubblici parificati, agli effetti fiscali, allo Stato siano assoggettabili o meno a tassazione per le imposte dirette, quello riguardato dalla sopra riportata decisione è, senza alcun dubbio, un caso di specie.

Ciò perchè forse in poche circostanze, come in quella dell'equiparazione dell'Istituto Nazionale Luce alle Amministrazioni dello Stato, la volontà del legislatore si è così inequivocabilmente manifestata. Infatti la l. 26 maggio 1942, n. 655, con cui viene statuita detta equiparazione, consta soltanto di due articoli il primo dei quali recita come segue:

Art. 1. — Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Istituto Nazionale Luce è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Come si ravvisa con immediatezza, la brevità e la chiarezza del testo non consentono in questo caso di ipotizzare, come in altre occasioni, che il legislatore nel dettare una normativa generale per l'istituzione di un qualche ente pubblico abbia potuto includere, anche senza approfondirne il significato, una generica formula agevolativa ai fini